



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE

INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI

DELL'UNIONE EUROPEA

Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED]/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 05.01.2026

TRA

[REDACTED]

[REDACTED] minori rappresentati dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale [REDACTED]

[REDACTED], tutti i ricorrenti elettivamente domiciliati in Roma, via Nizza n. 59, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Giannini, (C.F. [REDACTED]) e dell'Avv. Silvia Giannini (C.F. [REDACTED]) che li rappresentano e difendono giusta procura in atti,

ricorrenti



E

Ministero dell'Interno (C.F. 80005400835), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. ADS80003660836), presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è *ope legis* domiciliato,

resistente

avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 04.12.2024, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento dello *status* di cittadini italiani *iure sanguinis* e, a fondamento della pretesa azionata in giudizio, ricostruivano i loro rapporti intergenerazionali nei termini di cui di seguito. In primo luogo, individuavano nel sig. [REDACTED], il loro avo italiano; esponevano, quindi: - che il sig. [REDACTED] emigrava in Argentina, ove contraeva matrimonio con la sig.ra [REDACTED]; - che da suddetta unione nasceva, in Argentina, [REDACTED] - che il sig. [REDACTED] mai si naturalizzava cittadino argentino; - che, [REDACTED] in Argentina, il sig. [REDACTED]; - che da suddette nozze nascevano, in Argentina, i ricorrenti [REDACTED], [REDACTED], rispettivamente in data [REDACTED]; - che dal sig. [REDACTED] nascevano, in Argentina, i ricorrenti [REDACTED], [REDACTED], rispettivamente in data [REDACTED]. Da ultimo, in punto di interesse ad agire, i richiedenti rappresentavano di aver tentato molteplici volte, invano, di presentare richiesta di avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato competente.



Trattandosi di procedimento attinente lo *status* della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.

Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti con richiesta di compensazione delle spese di lite.

In esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 05.01.2026, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies*, u.c., c.p.c.

Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana *iure sanguinis* alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente degli odierni istanti nato nel Comune di Mistretta (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.

Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento dello *status* di cittadini italiani *iure sanguinis* in via amministrativa (v. doc. n. 10). Tale assoluta incertezza sui tempi di definizione del procedimento amministrativo si traduce in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica che pregiudica il diritto degli istanti. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i Consolati investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma



XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).

Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “*Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini*” e “*Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato*”, di talché i criteri volti all’acquisizione o alla perdita dello *status civitatis* devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l’iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l’acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza *iure sanguinis* dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell’ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell’art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino; inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all’entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all’interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all’art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.



10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero; successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo; ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello *status civitatis*. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la



disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (*iure sanguinis* e *iure soli*); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che *“Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 *bis*. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che *“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio; e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia”*. Sicché, in virtù della riforma



appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data; nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino; residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione; nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.

Orbene, dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo [REDACTED], cittadino italiano emigrato in Argentina, non si è mai naturalizzato cittadino argentino, come risulta dal certificato n. [REDACTED] versato in atti (v. doc. n. 1.4). Il sig. [REDACTED] non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa al figlio [REDACTED] il quale, a sua volta, l'ha comunicata ai ricorrenti [REDACTED] [REDACTED], nipoti dell'avo [REDACTED]. Infine, il sig. [REDACTED] ha trasmesso lo *status civitatis* italiano ai ricorrenti [REDACTED] [REDACTED] pronipoti dell'avo [REDACTED]. È stato, dunque, documentalmente dimostrato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega i richiedenti all'ascendente italiano e l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del Ministero resistente.

Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza *iure sanguinis* ai ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Ministero dell'Interno.

Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero relevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

P.Q.M.



Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4997/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:

1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.

Messina, 2 marzo 2026

Il Giudice on.

(d.ssa Francescaromana Puglisi)

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.

